

BREVE RIEPILOGO DI MODIFICHE RECENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Opposizione a decreto ingiuntivo

La legge n. 218/2011, entrata in vigore il 20.01.2012, ha modificato l'art. 645, comma 2, cpc sopprimendo le parole “;ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”; ai sensi della stessa legge nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Contributo unificato

Dall'1.1.2012 la parte per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta [art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 115/2002, come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), della legge n. 183/2011].

Sempre dall'1.1.2012 il contributo unificato è inoltre aumentato del 50% per i giudizi di impugnazione e del 100% per i giudizi avanti la Corte di cassazione [art. 13, comma 1 *bis*, del d.p.r. n. 115/2002, inserito dall'art. 28, comma 1, lett. a), della legge n. 183/2011]. Tale ultima disposizione si applica anche alle controversie pendenti, nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'1.1.2012 (art. 28 cit., comma 3).

Difesa personale delle parti avanti il GdP e condanna alle spese

Dal 23.12.2012 (art. 13 del d.l. n. 212/2011) è stato modificato l'art. 82, c. 1, cpc la parte può stare in giudizio personalmente qualora il valore della domanda non superi € 1.000,00. Con la conversione del decreto legge (l. n. 10/2012, entrata in vigore il 21.2.2012) il valore è stato aumentato ad € 1.100,00.

Sempre dal 23.12.2012 è stato modificato l'art. 91 cpc, prevedendosi che nelle cause previste dall'art. 82, comma 1 la condanna alle spese non possa eccedere il valore della domanda (art. 13 del d.l. n. 212/2011).

Modifica art. 769 cpc

All'articolo 769 del cpc, dopo il terzo comma, è stato aggiunto il seguente (con la l. n. 10/2012, entrata in vigore il 21.2.2012): "Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte".

Disposizioni del decreto legge 212/2011 non convertite e abrogazioni

Non è stata convertita la norma (art. 12) che aveva disposto che la condanna della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, venisse disposta con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1.

E' stata abrogata (art. 14 del d.l. n. 212/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2012) la norma che prevedeva l'onere, per le parti costituite nei giudizi d'appello pendenti da data anteriore all'1.1.2010 ed in quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione concernenti ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima del 4.7.2009, di presentare istanza di trattazione per evitare l'estinzione del gravame

L'utilizzo della posta elettronica certificata

L'art. 25 della l. n. 183/2011 ha introdotto le seguenti modifiche al codice di procedura civile (con effetto dall'1.2.2012):

a) all'articolo 125, comma 1, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'avviso di deposito della sentenza potesse essere inviato via fax o posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere l'avviso);

c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'avviso di deposito dell'ordinanza pronunciata fuori dall'udienza potesse essere inviato via fax o posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere l'avviso);

d) all'articolo 136 (che viene modificato nel senso della generalizzazione della comunicazione del biglietto di cancelleria a mezzo consegna o trasmissione per posta elettronica certificata e, salvo che la legge disponga diversamente, se non sono possibili tali modalità di comunicazione, a mezzo fax o notificazione):

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma e' abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice puo' autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse (si tratta della norma che consentiva l'autorizzazione dello scambio o della comunicazione di singoli atti mediante fax o posta elettronica, che la parte che vi procedeva in relazione ad un atto di impugnazione dovesse darne comunicazione alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere le comunicazioni);

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse (si tratta della norma che consentiva l'utilizzo del fax o della posta elettronica per la comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere la comunicazione);

g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato (si tratta della norma che prevedeva che l'ordinanza pronunciata fuori udienza con la quale il giudice provvede circa le richieste istruttorie venisse comunicata anche a mezzo fax, qualora il numero fosse stato indicato negli atti difensivi, o a mezzo di posta elettronica e che a tale fine il difensore indicasse nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarava di voler ricevere gli atti);

h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.» (la norma nella sostanza sostituisce alla posta elettronica quella certificata);

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.» (la norma sostituita prevedeva che tali comunicazioni e notificazioni potessero essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato nel ricorso dal difensore che così dichiarava di volerle ricevere e che si applicavano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'art. 176 – naturalmente nella versione precedente la modifica di cui sopra –);

l) all'articolo 518 cpc, al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.» [la norma sostituita prevedeva la scelta tra posta ordinaria, telefax o posta elettronica; va segnalato che l'art. 25, comma 1, lett. l) in commento parla, come si è detto, di sostituzione del secondo periodo dell'art. 518, comma 6, ma appare trattarsi di un errore (il riferimento dovrebbe essere al terzo periodo)].

L'art. 25 in commento ha altresì introdotto le seguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».

Facoltà di notificazione per gli avvocati anche tramite PEC

L'art. 25 della legge n. 183/2011 ha modificato anche la legge n. 53/1994.

Tra l'altro è ora possibile effettuare la notificazione anche a mezzo PEC, a condizione che la PEC del destinatario risulti da elenchi pubblici e purché l'autorità giudiziaria non preveda che la notificazione debba essere effettuata personalmente alla parte. Occorre procedere con le modalità previste dall'art. 149-*bis* cpc, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di cronologico.

La disposizione è entrata in vigore 01.02.2012.

Istanza di sospensione in appello (artt. 283, 431 e 351 c.p.c.).

L'art. 27 della l. n. 183/2011 introduce la possibilità di condannare la parte che chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, se l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata, ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000,00, con ordinanza non impugnabile e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Da aggiungere che nell'art. 351, comma 1, c.p.c. è stato precisato che l'ordinanza con la quale viene deciso sull'istanza di cui all'art. 283 non è impugnabile.

Le disposizioni sono entrate in vigore 01.02.2012.

Assunzione dei mezzi istruttori in appello.

L'art. 27 della l. n. 183/2011 prevede che il presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti dello stesso. La disposizione è in vigore dal 01.02.2012.

Decisione in appello ex art. 281 *sexies*

Il giudice d'appello potrà decidere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies*; e ciò potrà fare anche una volta trattata l'istanza di inibitoria (modifiche introdotte agli artt. 351 e 352 cpc dall'art. 27 della legge n. 183/2011).

La disposizione è entrata in vigore 01.02.2012.

Sentenze ex art. 445 bis non appellabili

In virtù dell'art. 27 della legge n. 183/2011 le sentenze che definiscono i giudizi di cui all'art. 445 *bis*, comma 6, sono inappellabili. La disposizione è in vigore dal 01.02.2012.

Modifiche relative alle tariffe professionali

Si riportano di seguito i primi 6 commi dell'art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Tribunale delle imprese

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa»; 2) al comma 1, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 3) e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»; b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni

altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»; e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello».

2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis».

4. omissis

5. omissis

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (*la legge n. 27 del 24.3.2012 di conversione del decreto legge Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24-3-2012 ed è entrata in vigore lo stesso giorno*). La disposizione entrerà in vigore il 20.09.2012.

Class action

La legge n. 27 del 24.3.2012 di conversione del decreto legge Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 interviene sull'articolo 140-*bis* del Codice del consumo (D.L.vo 206/2005), relativo all'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti. La novella estende l'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. Viene precisato che - oltre ai *diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti* già previsti dalla formulazione vigente - sono oggetto di tutela anche *gli interessi collettivi*. Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilità della class action la riforma precisa che in luogo del requisito dell'*identità* del diritto fatto valere con l'azione di classe è ora sufficiente quello della *omogeneità*. La modifica intende porre rimedio ad una previsione che rischiava di risultare di difficile applicazione, essendo raramente configurabile nella realtà il requisito della *identità del diritto* fra i vari soggetti interessati.